

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 ottobre 2024, n. 245
Cod. Id. 89R5YQ7 Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e art. 9 del D.L. n. 181/2023, alla costruzione ed all'esercizio della Nuova Cabina Primaria a 150/20 kV denominata "LUCERA 2" (EX BISI 2) da realizzarsi nel comune di Lucera (FG), censita nel N.C.T. al Foglio 134 particella n. 265, e delle relative opere accessorie. Proponente: E-Distribuzione S.p.A. - C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, contenente norme integrative della L. n. 1643/1962;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
- il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;
- il Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 359/62, che dispone all'art. 15 la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la Legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- il cambio di denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E- Distribuzione S.p.A. a far data dal 30 giugno 2016;
- la Legge Regionale 09 ottobre 2008, n.25, "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt";
- la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)";
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. n. 12/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- il Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n.127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 su “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- la Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”;
- la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Atteso che:

- con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” sono state adottate le linee guida al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il richiamato Decreto, in riferimento all'Autorizzazione Unica, ha così disposto:
- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
- **atteso, altresì, che nel termine indicato dalle "disposizioni transitorie e finali" del D.M. 20/10/2022, la Regione Puglia non ha provveduto all'adeguamento della L.R. n. 25/2008, le linee guida allegate al predetto decreto ministeriale sono da ritenersi applicabili al procedimento di che trattasi. Pertanto ogni successivo richiamo alla L.R. n. 25/2008 è da intendersi con riferimento alle disposizioni non in contrasto con le Linee Guida, oltre che relativamente a "eventuali disposizioni più favorevoli", come riferito nelle medesime disposizioni transitorie;**
- il D.L. n. 181/2023, così come convertito in L. n. 11/2024, all'art. 9, comma 5, ha statuito che: *"fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9."*;
- il successivo comma 7 del prefato decreto dispone che *"Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]"*.

RILEVATO CHE:

- la E-Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009) con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4 (di seguito "società, proponente"), con note acquisite ai prot. regionali n. 98778/2024 e n. 98820/2024 del 23/02/2024 e n. 126918/2024 dell'11/03/2024 trasmetteva alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, l'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione della nuova Cabina Primaria AT/MT a 150/20 kV denominata "Lucera 2" (CUP: F78B22001240006) da ubicarsi nel Comune di Lucera (FG). Con la predetta istanza, la Società chiedeva espressamente che

l'Ufficio regionale istruisse l'iter procedimentale ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 181/2023, convertito con L. n. 11 del 02/02/2024, trattandosi di impianto finanziato in ambito PNRR da realizzarsi nei termini perentori di cui alla relativa disciplina, pena la perdita del finanziamento;

- con nota del 18/03/2024, prot. n. 138909, la Sezione procedente invitava la Società a formalizzare l'istanza con il suo deposito sul portale telematico regionale e, di seguito a trasmettere l'istanza generata all'Ufficio richiedente;
- con nota acquisita al prot. n. 150739/2024 del 25/03/2024, la E-Distribuzione S.p.A trasmetteva l'istanza telematica di Autorizzazione Unica (da ora, "A.U.") per il progetto di cui trattasi;
- con nota prot. n. 222305/2024 del 09/05/2024, la Sezione regionale, effettuata la verifica di rito sulla documentazione prodotta a corredo dell'istanza, accertata la sua carenza documentale, trasmetteva formale convocazione di conferenza di servizi preliminare per il giorno 29/5/2024, con l'espresso invito al completamento, entro il termine di 10 giorni antecedenti alla fissata seduta conferenziale, della documentazione risultata mancante al fine di rendere procedibile l'iter autorizzativo;
- nel corso della seduta della **Conferenza di Servizi del 29/05/2024**, celebrata in modalità mista remota/ in presenza e simultanea, preso atto dei pareri intervenuti, disquisito sulla competenza regionale nel progetto di cui trattasi, verificato che per l'aspetto paesaggistico non era pervenuto alcun contributo, la Sezione Regionale invitava la società a depositare la documentazione necessaria al prosieguo dell'attività istruttoria;
- con nota prot. 279530/2024 del 10/06/2024, questa Sezione provvedeva a notificare il verbale della suddetta riunione provvedendo, contestualmente, all'indizione di nuova conferenza di servizi, in forma asincrona semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 fissando, per il 28/06/2024, il termine ultimo entro il quale gli enti interessati avrebbero dovuto far pervenire il proprio contributo. La data della eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all'articolo 14-ter, veniva fissata al 12 luglio 2024 fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- la Società provvedeva al caricamento della documentazione integrativa, sul portale telematico regionale, come richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 28/05/2024;
- con nota prot. n. 375994/2024 del 24/07/2024 la Sezione procedente trasmetteva il verbale della riunione di conferenza di servizi semplificata asincrona comunicando, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/ Enti ed acquisite in Conferenza, la chiusura dei lavori conferenziali rilevando il segno prevalentemente favorevole fermo restando la necessità di conseguire il parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi (PIN1);
- con nota prot. n. 395996/2024 del 02/08/2024, la Società trasmetteva formale rinuncia alla fase espropriativa per intervenuta compravendita del terreno, sito del progetto;
- con nota prot. n. 460868/2024 del 24/09/2024, questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, **comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ex Legge Regionale n. 25/2008 e s.m.i e D.M. 20/10/2022 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi sopra citata, per la costruzione e l'esercizio di:

Nuova Cabina Primaria 150/20 kV, denominata "Lucera 2", da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), Foglio n. 134 particella 265, inserita nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.a.

- n.2 stalli linea 150 kV;
- Sistema di sbarre a 150 kV;
- n.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
- Edificio quadri MT,
- Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
- Opere elettromeccaniche AT;
- Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine

- di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro);
- opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco.

Con la medesima nota, la società veniva invitata al deposito, sul portale telematico regionale, del progetto definitivo e delle dichiarazioni/asseverazioni prodromiche alla chiusura del procedimento.

PRESO ATTO delle note e pareri valutati ed acquisiti dell'ambito della Conferenza di Servizi quivi riportati in stralcio (si rimanda agli atti amministrativi originali per più esaustivo riferimento, ndr):

- Ministero dell'Interno – Comando Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 7296 del 16/05/2024, e n. 11770 del 29/07/2024** (pervenuta a valle della precedente richiesta di integrazione rif. prot. n. 7296 del 16/05/2024)

*“Esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, **parere definitivo favorevole** alla realizzazione del progetto antincendio alle seguenti ulteriori condizioni:*

- Le strade di accesso all'impianto dovranno avere larghezza minima di mt. 3,50.*
- Siano previsti ulteriori n. 2 estintori carrellati da Kg 50 a polvere.*

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 07.08.2012. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica — Dipartimento Energia — Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi Ex Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale**, prot. n. 122366 del 03/07/2024 e n. 154494 del 23/08/2024 con la quale ha comunicato le modalità di verifica di interferenza degli interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933 con attività minerarie, esplicitando, altresì, i casi in cui è necessario il coinvolgimento della medesima Sezione.
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 74099 del 25/06/2024**

*“Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza **autorizza ai sensi dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023** la realizzazione dell'opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:*

- Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto nella successiva progettazione esecutiva apposito piano di assistenza archeologica in corso d'opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.*
- Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.*
- Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,*

dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.

Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori. Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022”.

• **MARINA MILITARE – Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. 18192 del 20/05/2024**

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento, come da documentazione progettuale acquisita dal portale www.sistema.puglia.it indicato nella nota in riferimento c).”

• **Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. M_D AC9641C REG2024 0022540 del 27-09-2024**

*“**ESPRIME**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.*

*2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.***

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'**Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture** di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>.”*

• **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. 0416407/2024 del 26/08/2024** con la quale ha trasmesso disamina normativa circa l'ottenimento di pareri/nulla osta inerenti le “terre gravate da usi civici” e circolare “Prot. r_puglia/AOO_079-25/08/2021/10152”.

• **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche**, nota di trasmissione circolare prot. AOO_064- 20742 del 16.11.2023, acquisita al prot. regionale n. 238465/2024 del 20/05/2024

• **Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche**, ha trasmesso nota circolare del 16/11/2023 sulla ricognizione della documentazione relativa alla procedura espropriativa, acquisita al prot. regionale n. 238465/2024 del 20/05/2024

• **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. 0416446/2024 del 26/08/2024** con la quale ha trasmesso disamina normativa circa l'ottenimento di pareri/nulla osta inerenti le “terre gravate da usi civici” e circolare “Prot. r_puglia/AOO_079-25/08/2021/10152”.

• **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, prot. n. 387705/2024 del 30/07/2024, trasmessa comunicazione AOO_108/PROT0003175 del 17/02/2021:**

“Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che

all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale". Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere".

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 29876/2024 del 02/10/2024; parere pervenuto a valle della conclusione del procedimento:**

"Dall'analisi degli elaborati grafici trasmessi dalla Società Proponente si rileva che gli interventi in progetto relativi alla costruzione della Cabina Primaria denominata "LU CERA", costituita da un 'area impiantistica recintata in cui sono alloggiare le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in Alta Tensione (A T), per la trasformazione in Media Tensione (MT), la distribuzione, i sistemi di protezione elettrica, di controllo e automazione e le apparecchiature ausiliarie, non interferiscono con gli strumenti della Pianificazione Distrettuale e di Bacino, per tanto il parere della scrivente Autorità Distrettuale sugli interventi in argomento non è dovuto."

- **AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 9914 del 28/05/2024**

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.";

- **ARPA Puglia, prot. n. 51710 del 25/06/2024** – ha comunicato quanto segue:

"ACUSTICA:

Si esprime parere favorevole a condizione che, qualora nella fase di collaudo o durante l'esercizio delle apparecchiature elettriche e/o delle apparecchiature accessorie dovessero evidenziarsi situazioni di rumorosità tali da determinare disturbo acustico o in presenza di esposti per disturbo acustico, il gestore predisponga, a proprie spese, una campagna di misure fonometriche, da trasmettere al Comune interessato quale autorità competente per l'acustica, atte a valutare le condizioni di rumorosità ed, eventualmente, mettere in atto le misure necessarie a rientrare entro i limiti acustici vigenti.

CAMPI ELETTROMAGNETICI:

Dalla documentazione fornita risulta che le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) calcolate per l'intervento in progetto ricadono all'interno della recinzione del lotto ai sensi del punto 5.2.2 dell'allegato D. Dirett. 29/05/2008. Inoltre risulta che all'interno delle DPA calcolate non sono presenti edifici o luoghi destinati ad area per gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza superiore a 4 ore. Si esprime pertanto parere favorevole ai sensi della Legge Regionale 09/10/2008 n.25 per gli aspetti di competenza relativi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e s.m.i."

- **Comune di Lucera - Provincia di Foggia-IV Settore, prot.n. 31203 del 28/06/2024**

*"SI RILEVA che il progetto non interferisce con l'attività estrattiva esercitata nell'ambito dell'area classificata all'art. Art. 15.7 delle NTA del PUG come "ACP_S.bc" (Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Bacino di cava) più vicina, localizzata a circa 500 m di distanza dalla Cabina SCROCCO (esistente) a cui si collega il cavidotto della Cabina di nuova realizzazione denominata "BISI 2" [...] **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** con riferimento al progetto presentato dalla società "E-DISTRIBUZIONE S.P.A.", con sede legale a Roma, via Ombrone 2 P.I. 15844561009, relativo alla Nuova Cabina Primaria 150/20 kV denominata LUCERA (EX BISI 2), da realizzarsi nel comune di Lucera (FG), di potenza nominale prevista pari a 50MWe in DC, nonché delle opere e infrastrutture connesse alle seguenti condizioni:*

- *l'approvazione deve essere effettuata in ossequio delle procedure di variante urbanistica, atteso che, se pur trattandosi di un intervento di pubblica utilità, lo stesso è stato previsto in*

un contesto prettamente agricolo (zona omogenea E del DI 1444/68) del vigente PUG, che non contempla interventi con finalità diverse da quelle strettamente collegate all'agricoltura ed all'allevamento;

- *la Società riconosca in favore del Comune di Lucera le misure compensative e di riequilibrio ambientale e territoriale nella misura massima consentita dalla normativa vigente; tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022 art. 1 c. 2 bis e D.M. 10.09.2010), prima dell'inizio dei lavori sia sottoscritta apposita convenzione attuativa (il cui schema dovrà essere allegato alla A.U per farne parte integrante e sostanziale) che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell'impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico- documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale; tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa.*
- *Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Soprintendenza, etc..) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento;*
- *Sia valutata con dovizia di particolari la collocazione delle opere nell'ambito del Comune di Lucera, il quale posizionamento potrebbe generare contrasto con altre eventuali infrastrutture autorizzate in regime di autorizzazione unica;*
- *Venga rinviata al Ministero/Regione Puglia/Provincia di Foggia, la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenze tra le opere oggetto della Conferenza di cui trattasi ed altre proposte presentate nell'ambito del comune di Lucera;*
- *Sia esclusa l'esistenza di ogni altra interferenza delle opere con eventuali linee ad alta tensione ENEL, condotte SNAM, Condotte del Consorzio di Bonifica etc..;*
- *La realizzazione di eventuali volumetrie ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo di una A.U. o altro Provvedimento, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica;*
- *La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa (Regione Puglia, Soprintendenza; etc..), con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;*
- *sia inviato l'eventuale avviso dell'avvio del procedimento espropriativo a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. Lgs 327/2001;*

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione delle opere ed impianti, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;*
- *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto al fine di una*

- salvaguardia del paesaggio agricolo;*
- *deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;*
 - *la società in fase di convenzionamento dovrà assicurare le dovute garanzie fideiussorie per la dismissione delle opere connesse ricadenti nel territorio del Comune di Lucera;*
 - *Le eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro- ripristini a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"; inoltre a titolo di compensazione ambientale il proponente dovrà riqualificare le strade comunali interessate dagli scavi per le opere di connessione mediante il rifacimento delle pavimentazioni delle stesse strade, esteso alla intera larghezza e lunghezza della carreggiata;*
 - *La eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022.*
 - *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
 - *L'inizio dei lavori sia subordinato:*
- *all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;*
 - *al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O. rilasciati dagli Enti coinvolti;*
 - *la Società (in caso di ottenimento dell'Autorizzazione Unica, dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti su eventuali proprietà private nel Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrato e cabine da realizzare)."*
- **Ente Nazionale per l'Aviazione civile** – prot. n.ENAC-APB-01/10/2024- 142455P "Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli", visto il parere formulato da ENAV S.p.A. con la nota rif. B), nonché in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico".

PRESO ATTO CHE

- Con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alle note prot. n. 122366 del 03/07/2024 e n. 154494 del 23/08/2024, trasmesse dal MASE – Sezione U.N.M.I.G., la società ha provveduto a trasmettere la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Antonino Psaila, con la quale ha comunicato "di aver eseguito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 20/05/2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti" questo ufficio ritiene

assolto l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Puglia - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici di cui al prot. n. 0416446/2024 del 26/08/2024 la Società, in data 16/09/2024 ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico regionale, la dichiarazione, resa dal tecnico abilitato con la quale ha attestato che “l’impianto non ricade in aree gravate da usi civici ai sensi della normativa statale e regionale attualmente vigente in materia”.
- Con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio di cui al prot. n. 387705/2024 del 30/07/2024, la Società, in data 09/07/2024, ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico regionale, la dichiarazione resa dal tecnico abilitato, il quale ha *“verificato che l’area cabina non è inserita all’interno del Catalogo Beni Immobili Regione Puglia”.*

CONSIDERATO CHE in riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- la Società, con nota prot. n. 395996/2024 del 02/08/2024 del 02/08/2024 ha comunicato che *“avendo raggiunto un accordo sulla vendita dell’immobile interessato [...] rinuncia a quanto richiesto finalizzato alla fase espropriativa e di ogni prodromico adempimento tra cui l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.”*
- la Sezione regionale procedente, pertanto, non ha proceduto alla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE E-Distribuzione S.p.A., ha provveduto a depositare, sul portale telematico regionale la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- asseverazione resa, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, dal progettista circa la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- asseverazione resa ai sensi della L. n. 1766/1927 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, dal progettista circa la non ricadenza dell’impianto in aree gravate da usi civici, in quanto localizzato in un comune censito *“nell’elenco regionale dei comuni con territorio non gravato da usi civici”.*
- verifica della sussistenza, in conformità all’Allegato 4 e 5 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, delle condizioni ambientali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.*

La Società, inoltre:

- con nota acquisita al protocollo con n. 472068 del 30/09/2024, ha depositato il progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento all'art. 83, comma 3, ha trasmesso la dichiarazione di esenzione, giusto prot. n. E-DIS-02/10/2024-1065912 del 02/10/2024, acquisita in atti della Sezione al prot. regionale n. 478648/2024.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della D.L. n. 181/2023, convertito in L. n. 11/2024, del D.M. 20 ottobre 2022 nonché della L.R. n. 25/2008 e s.m.i., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

Nuova Cabina Primaria 150/20 kV, denominata "Lucera 2", da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), Foglio n. 134 particella 265, inserita nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.a.

- n.2 stalli linea 150 kV;
- Sistema di sbarre a 150 kV;
- n.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
- Edificio quadri MT,
- Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
- Opere elettromeccaniche AT;
- Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro);
- opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Gabriele Dizonno

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)	
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.	
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):	
<input type="checkbox"/>	diretto
<input type="checkbox"/>	indiretto
<input checked="" type="checkbox"/>	neutro
<input type="checkbox"/>	non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 09 ottobre 2008, n.25, "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt";
- la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. n. 12/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
- il Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024, recante

- “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 - la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui al D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. 9 del D.L. n. 181/2023 poiché, in particolare:

- con riferimento alla normativa **in materia di valutazione di impatto ambientale**, l’intervento non risulta sottoposto alla disciplina di impatto ambientale, non rientrando negli allegati A e B di cui alla L. R. Puglia 07/11/2022, n. 26;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la Provincia di Foggia, sebbene ritualmente convocata ai lavori di conferenza, non ha fatto pervenire il parere di competenza nei termini di legge pertanto, **ai sensi dell’art.9 del D.L. 181/2023 comma 8**, così come convertito in L. n. 11/2024, questa Sezione precedente ha concluso favorevolmente il procedimento amministrativo;
- con riferimento alla tutela del **patrimonio**, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, prot. n. 74099 del 25/06/2024 ha rilasciato parere favorevole al progetto condizionato all’osservanza di prescrizioni;
- la comunicazione, prot. n. 460868 del 24/09/2024, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica**, ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e art. 9 del D.L. n. 181/2023, nonché per le parti non in contrasto o più favorevoli -ai sensi della LR 25/2008, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'Ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la E-Distribuzione S.p.A. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi della nuova Cabina Primaria;
- ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la E-Distribuzione S.p.A., in data 09/07/2024, ha depositato formale dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, con la quale ha comunicato che *"l'intervento edilizio in oggetto prevede la **movimentazione di terre e rocce da scavo** e che le stesse, se non riutilizzabili come sottoprodotto all'interno del cantiere per la realizzazione dei rilevati e dei livellamenti necessari alla definizione delle sistemazioni previste in progetto, saranno smaltite - ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – parte IV - come rifiuto con conferimento presso impianti autorizzati. Qualora dovessero essere riutilizzate in sito, si provvederà ad adempiere alle prescrizioni ed alle norme dettate dal DPR 120/2017, in particolare dall'art.24 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti"*.

PRESO, ALTRESI', ATTO

- Della L.R. 28/2022 e ss.mm.ii., che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale "a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese";
- Si richiama al riguardo la nota del Comune di Lucera (FG), prot.n. 31203 del 28/06/2024, con la quale l'amministrazione comunale riferisce che *"le misure di compensazione devono essere previste nella misura massima consentita dalla normativa vigente; [...] in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022 art. 1 c. 2 bis e D.M. 10.09.2010)"*. Va tenuta tuttavia in considerazione la particolare fattispecie delle opere oggetto del presente procedimento, che attengono alla "risoluzione delle criticità di rete, miglioramento della qualità del servizio, incremento della resilienza della rete e dell'efficienza energetica, riduzione delle perdite di distribuzione, aumento di Hosting Capacity e incremento della potenza disponibile sulla rete per far fronte all'elettrificazione dei consumi" (rif. Piano di Sviluppo 2023, e-distribuzione, "5. Risultati attesi").
- Da segnalare inoltre che, con decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento degli obblighi di risparmio energetico in capo alle imprese di distribuzione (DM 20 luglio 2004 e DM 21 dicembre 2007; DM 28 dicembre 2012), senza dar diritto all'emissione di certificati bianchi (DL 3 marzo 2011, n.28).
- I benefici in termini di efficienza energetica e ambientali attesi in futuro sono riconducibili principalmente ai progetti descritti nel par. 4.4.5 del Piano di Sviluppo 2023 ("Interventi per lo sviluppo delle Smart Grid e Smart Cities").
- Pertanto si ritiene che, quale misura compensativa attesa e dovuta, oltre a quanto riveniente da

prescrizioni e obblighi già richiamati e in atti, il Comune di Lucera sia destinatario di azioni mirate tese alla massimizzazione di dette positive ricadute a livello locale, ad esempio favorendone la creazione di comunità energetiche rinnovabili o di smart grid, in ragione dell'infrastruttura oggetto del presente provvedimento e di specifiche azioni di accompagnamento e sostegno da parte del gestore e proponente E-distribuzione. In questo senso la prefata nota di richiesta del Comune di Lucera è da intendersi compendiata e superata.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot.n. 460868 del 24/09/2024, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, confermata dal Dirigente del Sezione Transizione Energetica, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. 9 del D.L. n. 181/2023, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

Art. 2)

Di provvedere al rilascio alla **E-Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009)** con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4, dell'**Autorizzazione Unica**, di cui al D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. 9 del D.L. n. 181/2023, nonché- per le parti non in contrasto o più favorevoli -ai sensi della LR 25/2008, per la costruzione ed esercizio di:

- **Nuova Cabina Primaria 150/20 kV, denominata "Lucera 2", da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), Foglio n. 134 particella 265, inserita nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di E-distribuzione S.p.A., oltre a:**
 - n.2 stalli linea 150 kV;
 - Sistema di sbarre a 150 kV;
 - n.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
 - Edificio quadri MT,
 - Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
 - Opere elettromeccaniche AT;
 - Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro);
 - opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. del D.L. n. 181/2023 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. La presente autorizzazione unica, tuttavia, non ricomprende autorizzazioni settoriali per le quali il proponente abbia eventualmente omesso di invocare la necessità di previa acquisizione o non consegnato l'istanza presupposta all'autorità competente, al netto degli accertamenti già effettuati d'ufficio.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente.

Art.4)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione della Nuova Cabina Primaria per la costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2022, punto 2.9, autorizzata con la presente determinazione. Qualora necessario, l'Autorizzazione Unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52- quater del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 5)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 460868 del 24/09/2024,

Art. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata purché sia garantito l'obbligatorio mantenimento in servizio dell'opera di rete. A tal fine il gestore, titolare della presente autorizzazione, non è esonerato da eventuali ulteriori adempimenti autorizzativi che siano richiesti da attività di rinnovamento tecnologico ove necessarie nel corso dell'esercizio dell'impianto (es. revamping o repowering), se previste per legge.

Art. 7)

Il presente titolo autorizzativo viene rilasciato, subordinatamente, all'osservanza delle seguenti prescrizioni, a pena di decadenza della sua efficacia:

- depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione della Sezione Transizione Energetica sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società;
- rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (DM 24/10/2022, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;
- costruire le opere ed a realizzare i lavori nonché ad esercire in conformità al progetto approvato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nel settore energetico ed ambientale ed inerenti, in particolare, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché delle norme in materia edilizia ed **in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta,**

autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati;

- chiedere ed ottenere dalla Regione Puglia la preventiva autorizzazione per eventuali modifiche che costituiscono varianti del progetto approvato che si rendessero necessarie dopo il rilascio della presente autorizzazione ovvero nel corso d'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero nel corso della vita utile dell'impianto;
- comunicare il concreto inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori e delle opere, nonché l'entrata in funzione ed in esercizio della cabina primaria;
- provvedere agli adempimenti di cui al co. 5 dell'art. 19 della L.R. 25/2008 (aggiornamento catasto regionale);
- dismettere l'opera, e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché rimettere in pristino lo stato originario dei luoghi adottando misure di reinserimento e recupero ambientale a conclusione della loro vita utile, in base al progetto di dismissione e nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni che vincolano l'efficacia del presente atto autorizzativo è, salvo diversamente disposto nel parere, in capo allo stesso ente che le ha prescritte.

Art.8)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto;
- c) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili. Al riguardo si riferisce che, *ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della LR 25/2008, "Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della LR 25/2008 e ss.mm.ii, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori."*

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi della L.R. 25/2008. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.

Lgs. 36/2023 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica. La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

Art. 11)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Art. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 26 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA / RIR;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana– Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Comune di Lucera;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;
 - ad Arpa Puglia – DAP Foggia;
 - all'ASL FG SISP Nord;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Foggia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - ad Anas S.p.A.;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - ad Autorità di Bacino- Distretto dell'Appennino Meridionale;
 - alla E-distribuzione S.p.A., in qualità di destinataria del presente provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Gabriele Dizonno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace